



19274/17
12283/15
6874/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DELLA TERZA SEZIONE CIVILE
AVV. ANTONIETTA DE LAURENTIIS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12283 del R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, avente ad oggetto "ripetizione somme", posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2017

TRA

[redacted], nata a Napoli il [redacted] e [redacted],
nata a Napoli il [redacted], elettivamente domiciliata in Napoli
alla Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, che le rappresenta e
difende, per mandato segnato in calce all'atto di citazione.

ATTRICI

E

Sky Italia SRL, C.F.04619241005, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted], giusta procura notarile, nonché dall'avv.
[redacted], giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via [redacted].

CONVENUTA

NONCHE'

Fastweb spa, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted] del Foro di Roma e dall'avv. [redacted], ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via [redacted], come da mandato in calce
alla comparsa di costituzione e risposta.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10 marzo 2017, come da verbale di causa
che qui si abbia per riportato e trascritto.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio innanzi

al Giudice di Pace di Napoli, la srl Sky Italia, in persona del legale rapp.te p.t. al fine di sentirla condannare al rimborso di euro 691,08 indebitamente prelevata dal loro conto, oltre al risarcimento del danno.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la convenuta società che impugnava la domanda in quanto infondata, chiedeva altresì di chiamare in causa la Fastweb.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Fastweb spa che chiedeva il rigetto della domanda.

Indi, dopo l'espletamento della prova orale e previa precisazione delle conclusioni, la causa passava in decisione.

In via preliminare la domanda è proponibile in quanto risulta documentalmente provato che le attrici, hanno proposto domanda di avvio della procedura conciliativa presso il Co.re.Com di Napoli.

Rileva il giudicante che la Sky Italia nel costituirsi in giudizio ha dedotto in via preliminare che nessuna somma dovevasi rimborsare alle attrici, in quanto [redacted] avrebbe aderito mediante web all'offerta commerciale di Sky e Fastweb denominata Bundle "Home Pack".

Dagli atti si evince che la predetta offerta commerciale prevede la stipula contemporanea di due contratti, uno con Sky e uno con la Fastweb, per servizi di telecomunicazione e televisivi, e che la Sky ha mandato all'incasso che per le somme fatturate dalla Fastweb, che poi sono successivamente rimesse alla predetta società.

Trattasi del resto di circostanze non contestate dalla Fastweb spa.

Alla produzione di parte convenuta vi è effettivamente una richiesta di abbonamento relativa all'offerta commerciale di cui innanzi nella quale sono riportati i dati dell'abbonato.

Ebbene i dati dell'abbonato corrispondono a tal di [redacted], residente in Napoli al Vico [redacted] ed identificata con carta d'identità [redacted] rilasciata dal Comune di Napoli in data 09.04.2009.

Dai dati innanzi indicati, si evince che [redacted], odierna attrice, non ha aderito all'offerta commerciale in questione, atteso che la stessa risiede a Napoli, ma al Vico [redacted] ed è titolare della carta d'identità n. [redacted] rilasciata dal comune di Napoli in data 03.12.2009, come si evince dalla documentazione affoliata al fascicolo attoreo.

Trattasi quindi di una persona diversa da quella che ha aderito via web all'offerta commerciale denominata Bundle "Home Pack".

Ne consegue da tanto il diritto delle attrici ad ottenere la restituzione degli importi pagati per la l' offerta innanzi indicata, pari complessivamente ad €. 691,08, ed indebitamente prelevata

dal loro conto.

Va altresì precisato che la Sky ha provato che solo 328,67 sono rimasti in capo alla stessa, nel mentre €. 362,41, quale differenza tra €. 691,08 e €. 328,67, sono stati rimessi alla società Fastweb in adempimento del contratto tra le stesse esistente.

Del resto trattasi di circostanze e di somme non contestate dalla Fastweb, va quindi accolta la domanda proposta da parte convenuta in danno della predetta società.

Per quanto riguarda, poi, il danno non patrimoniale, ritiene il giudicante che sussiste a carico delle parti che domandano tutela fornire la prova del danno sofferto.

Ebbene, nel caso di specie, le istanti non hanno assolto tale onere probatorio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate (a seguito dell'abolizione delle tariffe forensi da parte del DL 1/2012, secondo i parametri e le disposizioni dettate dal Ministero della Giustizia con DM n.55/2014, per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate) come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e della attività professionale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna Sky Italia, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] di €. 328,67, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- b) accoglie la domanda di garanzia proposta dalla srl Sky Italia e per l'effetto condanna la Fastweb, al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED], della somma di €. 362,41, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- b) condanna la Sky Italia s.r.l e la spa Fasweb, in persona dei legali rapp.ti p.t., ed in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi documentati ed €. 550,00 per compenso professionale, oltre il rimborso forfettario, la CPA e l'Iva, se dovuti e come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Napoli il 10 marzo 2017

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Antonietta De Laurentiis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 GIU. 2017

Uffici del Tribunale di Napoli

3